



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANITA MARIA BRIGIDA DAVIA ha pronunciato. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5309/2010** promossa da:

**C M SRL** (C.F. P.I 020xxxxxxxxx), con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TOSCANELLI 9 50129 FIRENZE presso il difensore avv. SANTARCANGELO FRANCESCO

**III** **CASO** **it**  
 M D (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. G. C. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE M  
 , xxx FIRENZE presso il difensore avv. G. C.  
 Parte ricorrente  
 Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

C M srl propone opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da M D nei suoi confronti in solido con T srl, decreto avente ad oggetto la somma di €. 3564,91 lorde, costituente la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2009, oltre gratifica natalizia e TFR .

L'opponente contesta l'esistenza dei presupposti della solidarietà passiva ex art 2112 comma 2 cc riconosciuta in decreto facendo presente che al momento della sua successione nella gestione dell'azienda già di T srl (avvenuto con contratto di affitto di azienda stipulato il 23.7.2010) , il rapporto di lavoro del D non era in atto, essendo cessato per dimissioni in data 31.12.2009.

Costituendosi in giudizio l'opposto , contesta l'interpretazione dell'art 2112 comma 2 cc sostenuta da controparte ed in subordine allega la sussistenza della responsabilità solidale della C M srl nelle obbligazioni assunte da T srl e risultanti dai libri contabili obbligatori ai sensi dell'art 2560 cc.

L'opposizione è risultata fondata e deve essere accolta.

il decreto ingiuntivo è stato pronunciato dal giudice del lavoro sul presupposto che la società opponente , affittuaria dell'azienda di T srl, sia obbligata in solido con quest'ultima , ai sensi del comma II dell'art.2112. cc., al pagamento dei crediti vantati dal D , operaio alle dipendenze di T srl sino al 31.12.09.

E' pacifico in atti che la cessazione del rapporto di lavoro, da cui derivano i crediti di cui si discute , è intervenuta in data 31.12.2009 e, dunque, anteriormente alla stipula del contratto di affitto d'azienda (risalente al 23.7.2010).

La Cassazione ha avuto modo di ribadire in più occasioni che "La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento" (così da ultimo Sez. L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010). Il principio era peraltro stato enunciato con chiarezza da Cass. Sez. L, **Sentenza n. 12899 del 19/12/1997**, che era giunta alla indicata interpretazione della norma sulla base dei principi comunitari: "La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/187 del 14 febbraio 1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) **la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda**, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori.

Resta da esaminare la questione della sussistenza nel caso di specie dei presupposti della diversa causa di solidarietà prevista dall'art. 2560 c.c. allegata dall'opposto in memoria di costituzione.

In via preliminare si osserva l'inammissibilità della suddetta difesa in quanto presuppone un mutamento della domanda attraverso l'individuazione di una diversa causa petendi del credito azionato. L'opposto infatti fa discendere il suo diritto di credito nei confronti dell'opponente da un diverso presupposto giuridico: non più la mera successione nella gestione d'azienda, bensì dalla circostanza che il debito sarebbe risultato dai libri contabili obbligatori consegnati al momento del subentro nella titolarità dell'azienda stessa. Tale mutamento è inammissibile in quanto: "al ricorso per ingiunzione per crediti inerenti a rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo, nel senso che, fermo restando che il creditore che agisce in via monitoria deve indicare gli elementi essenziali dell'azione e cioè la "causa petendi" e il "petitum", nella memoria di costituzione a seguito di opposizione egli può specificare l'una e l'altro e formulare ulteriori prove, costituendo o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, nonché modificare la domanda introdotta nel ricorso per ingiunzione, senza tuttavia poter formulare domande nuove; in ogni caso, eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono determinare automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo rilevare solo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria" (così Cass. Sez. L, **Sentenza n. 14962 del 04/08/2004**).

In ogni caso, anche qualora si volesse superare la indicata assorbente eccezione, l'art. 2560 c.c. non può trovare applicazione alle ipotesi di mero affitto quale nel caso di specie, atteso il chiaro tenore letterale della norma (che fa riferimento al "trasferimento d'azienda"). "La cessazione dell'affitto dell'azienda e la sua restituzione al proprietario-concedente non comportano a carico di quest'ultimo - fuori delle ipotesi diversamente regolate dalla legge - la responsabilità, ex art 2560 cod. civ., per i debiti contratti dallo affittuario, non essendo siffatta ipotesi riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma è stata posta". (Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3027 del 08/05/1981).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-in accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo n. 1651/2010 emesso dal Tribunale di Firenze in data 04.11.2010 a favore di M D ed a carico di C M s.r.l.;

- condanna altresì la parte opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.xxxx,13, di cui €.xxxx,00 per onorario, €.xxxx,00 per diritti ed €.xxxx,13 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 30 maggio 2011

Il Giudice  
dott. ANITA MARIA BRIGIDA DAVIA

III CASO.it